

DELIBERAZIONE n.82/2011/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 14 settembre 2011

composta dai magistrati:

dott. Giorgio Putti	Presidente,
dott. Silvio Di Virgilio	Consigliere, relatore
dott. Luigi Di Marco	Referendario, relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. del 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il Regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i

criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Campobasso con nota prot. n.0034074 del 27 luglio 2011, registrata al protocollo di questa Sezione n.0001239 del 28 luglio 2011;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di controllo n.15/PRES/2011 del 12 settembre 2011 che ha fissato per il giorno 14 settembre 2011 la convocazione del Collegio per l'adunanza della Sezione;

UDITI i magistrati relatori.

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente della Provincia di Campobasso, con nota prot. n.0034074 del 27 luglio 2011, registrata al protocollo di questa Sezione al n.0001239 del 28 luglio 2011, ha inviato una articolata richiesta di parere che può essere sintetizzata come segue:

1. La possibilità di escludere dall'aggregato "spesa di personale" di cui al comma 7 dell'art.76 del D.L. n.112/2008 convertito dalla Legge 133/2008, come successivamente modificato dal D.L. n.78/2010, "voci straordinarie e non consolidate" e nella fattispecie il "nuovo carico di contributi previdenziali sospesi post sisma e ascrivibili ad annualità pregresse, spese di personale finanziate da soggetti pubblici o privati esterni all'ente";
2. La possibilità di "neutralizzare" nel suddetto aggregato "spesa corrente" il taglio dei trasferimenti erariali non fiscalizzati nel 2011 di cui all'art.14 del D.L.78/2010;
3. La possibilità di non computare nel suddetto aggregato di "spesa del

personale" le spese riferibili ai trasferimenti per mobilità in entrata;

4. La possibilità di non computare nel suddetto aggregato di "spesa del personale" le spese riferibili alle assunzioni di categorie protette ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare occorre scrutinare la richiesta di parere dal punto di vista della sua **ammissibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo** onde verificare se la questione proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art.7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione del 27 aprile 2004, che ha determinato gli indirizzi e i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata, fissando i requisiti indispensabili di carattere soggettivo (elencazione degli enti richiedenti e provenienza dall'organo di rappresentanza dei medesimi) ed oggettivo (attinenza con le materie della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto delle questione da affrontare) entro i quali le Sezioni regionali di controllo possono esercitare detta funzione, sempreché la manifestazione di giudizio espressa non interferisca su specifiche fattispecie concrete nelle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali ad esempio la

Procura regionale o la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Successivamente, in ordine all'ampiezza dell'attività consultiva attribuita alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003 n.131 e della conseguente valutazione circa l'ammissibilità delle richieste di parere - in presenza di contrasti interpretativi di alcune Sezioni regionali di controllo, al fine di garantire, così come disposto dall'art.17, comma 31, del d.l. n.78/2009, la coerenza dell'attività svolta dalla Corte dei Conti - si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n.54/CONTR/10.

In base al potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Riunite non hanno ritenuto di condividere l'interpretazione "espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal Legislatore nell'art. 103 della Costituzione e nell'art.1, comma 1, della legge n.20/94, per stabilire gli ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti". Le Sezioni non ritengono "parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio."

Le Sezioni Riunite nel richiamare quindi quanto la Sezione delle Autonomie aveva avuto modo di precisare con deliberazione n.5 del 17 febbraio 2006, in una visione dinamica del concetto di contabilità pubblica, hanno affermato che "la funzione consultiva delle Sezioni

regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art.117 della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi etc.) - in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci - vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio."

Conseguentemente, con precipuo riferimento alla richiesta di parere dell'Amministrazione provinciale di Campobasso, la Sezione rileva che la

richiesta di parere proviene dal Presidente della Provincia e che risulti quindi soddisfatto il requisito di legittimazione attiva richiesto dall'art.7, co. 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131.

Va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti, esse possano provenire direttamente dai predetti enti locali.

La richiesta del Presidente della Provincia di Campobasso, inviata direttamente a questa Sezione, è pervenuta successivamente all'approvazione, da parte del Consiglio regionale delle modifiche allo Statuto della Regione Molise.

La legge regionale di modifica, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione il giorno 2 marzo 2011, tuttavia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.2 comma 3 e 17 comma 1 della L.R. n.36 del 24.10.2005 - i quali rispettivamente prevedono che il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art.2) e che nel caso in cui il Governo promuova il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 3, è sospeso sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale (art.17) - non risulta, allo stato, essere ancora entrata in vigore, avendo il Governo, nel Consiglio dei

Ministri del 23.03.2011 deliberato di proporre il giudizio di legittimità in via principale davanti alla Corte Costituzionale la cui decisione, alla data odierna, non risulta ancora intervenuta e/o pubblicata.

Pertanto, non potendo l'Amministrazione provinciale adire né il Consiglio delle autonomie locali previsto dall'art.66 dello Statuto né, nelle more dell'emanazione della legge regionale di organizzazione e funzionamento del predetto organismo, la Conferenza regionale delle autonomie locali ai sensi dell'art.71, la richiesta di parere deve essere considerata ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Con riferimento alle condizioni oggettive di ammissibilità della richiesta, la Sezione ritiene che la questione, concernendo l'interpretazione di norme di legge in materia di assunzione e spese per il personale degli enti locali, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica così come delimitata dalla Sezione Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nella deliberazione n.5/2006 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n.54/CONTR/10 sopra richiamata.

Giova inoltre precisare che i pareri e le altre forme di collaborazione richieste alla Corte dei conti si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Il parere della Sezione pertanto non può che rimanere ancorato a profili di carattere generale pur se la richiesta proveniente dall'ente pubblico

risulta motivata dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.

La richiesta di parere si ritiene, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nei limiti posti dalla natura stessa della funzione consultiva affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti che, giova ribadirlo, non è diretta ad individuare la soluzione concreta di specifici problemi degli enti locali, ma a fornire indicazioni in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli istituti di carattere generale della contabilità pubblica dirette ad agevolare gli amministratori pubblici nello svolgimento della loro attività.

Nel merito, rileva la Sezione come i quesiti posti involgano il complesso tema relativo alle voci di spesa da includere nell'aggregato "spesa di personale" di cui al comma 7 dell'art.76 del D.L. n.112/2008 convertito dalla Legge 133/2008, come successivamente modificato dal D.L. n.78/2010.

Si rende necessaria al riguardo una preliminare ricognizione delle disposizioni in materia attesa la complessità del vigente quadro normativo di riferimento.

Come noto l'art.1 comma 557 della L. n.296/2006 così come successivamente modificato ed integrato da ultimo ad opera del D.L. n.78/2010 prevede, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Il successivo comma 557 bis, aggiunto dal comma 7 dell'*art.14, D.L. 31*

maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, specifica poi le voci di spesa da includere nell'aggregato spese di personale includendovi anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

La stessa disposizione tuttavia precisa espressamente che le predette componenti debbano essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del comma 557.

Assumono inoltre rilievo le disposizioni che dettano divieti assoluti di assunzione di personale.

Si fa riferimento in particolare:

- al comma 557 ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006 aggiunto dal comma 7 dell'art.14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, il quale, attraverso il richiamo del comma 4 dell'art.76 del D.L. n.112/2008, prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

- al sopra richiamato comma 4 dell'art.76 del D.L. n.112/2008 che riconnette il divieto assoluto di assunzioni al caso di mancato rispetto del

patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;

- nonché al primo periodo del comma 7 dell'art.76 del D.L. n.112/2008 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 e, successivamente, sostituito dall'art.14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122 in base al quale è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Ai fini della risoluzione del quesito all'esame viene in rilievo proprio il corretto significato da attribuire all'accezione "spesa di personale", in relazione alla quale il Legislatore, come dimostra il sintetico quadro normativo sopra delineato, ha ritenuto di esplicitare una serie di componenti - certamente non esaustiva - da considerare o da escludere, con esclusivo riferimento al generale obbligo di riduzione di spesa rispetto all'anno precedente (art.1 comma 557 della L. n.296/2006), senza nulla specificare in ordine al significato che tale aggregato debba assumere ove venga rapportato al totale delle spese correnti (art.76 comma 7 del D.L. n.112/2008).

Se con riferimento alla prima delle due norme da ultimo richiamate possono supplire oltre che gli stessi commi 557 e 557 bis i puntuali criteri ermeneutici enunciati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (cfr. ex multis Sez. Aut. nn.16/2009, 5/2010 e da ultimo Sez. Aut. n.2/2011/AUT/INPR di approvazione delle linee guida di cui dell'articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n.266"),

come correttamente rammentato dall'Amministrazione istante, un contributo essenziale ai fini dell'esatta individuazione del significato di "spesa di personale" da rapportare alle spese correnti è stato fornito dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la deliberazione n.27/CONTR/11.

Con la pronuncia in questione le Sezioni Riunite hanno affermato il condivisibile principio secondo cui, rispetto ai criteri enucleati in relazione all'obbligo di riduzione delle spese di personale, per operare il raffronto spesa corrente/spesa di personale dovrebbe essere utilizzata una nozione di spesa del personale estesa a tutte le componenti siano esse incluse o escluse e anche a quelle alle quali fa espresso riferimento la nuova stesura del comma 557.

"Trattandosi, pertanto, non di un obbligo di riduzione della spesa, ma di un vincolo di natura strutturale all'incremento della consistenza di personale, appare utile, e maggiormente coerente, prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso. La verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, deve quindi essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse".

Nel richiamare l'attenzione dell'Amministrazione istante sulle norme emanate successivamente all'evento sismico del 2002 (D.L. 23 ottobre 2008 n.162, art.3, convertito in legge 22 dicembre 2008 n. 201; D.L. 29 novembre 2008 n.185, art.6 comma 4-bis, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2), ritiene la Sezione che l'enunciato principio della onnicomprensività delle spese di personale di cui al comma 7 del nuovo

art.76 del D.L. n.112/2008, sia dirimente anche per la corretta soluzione dei quesiti all'esame.

In effetti, con precipuo riferimento al primo quesito, per l'intera durata del rimborso rateizzato dei contributi sospesi per effetto del sisma, l'Amministrazione provinciale è tenuta a sostenere un onere che a tutti gli effetti rimane annoverabile nell'aggregato "spesa di personale" senza che a tal fine possa rilevare la limitata incidenza temporale e/o la non riferibilità di tale onere ad una libera scelta gestionale dell'Amministrazione istante.

In altri termini il superamento della soglia del 40% rileva quale circostanza obiettiva e proprio per questo solo nei limiti del venire meno della possibilità di assumere, nell'ottica del perseguimento degli equilibri di bilancio.

L'operatività oggettiva della norma, che quindi rimane insensibile ad ogni altra valutazione circa le cause o la riconducibilità di eventuali aumenti, infatti si giustifica proprio in quanto essa non pone un obbligo *tout court* di riduzione percentuale a carico degli enti, ma si limita a qualificare il predetto dato percentuale massimo, quale presupposto di legittimità di eventuali nuove assunzioni.

Ciò in quanto la *ratio* del nuovo comma 7 del D.L. 112/2008, va individuata proprio nell'esigenza di evitare un'eccessiva rigidità della spesa corrente attraverso il contenimento della spesa del personale.

Tale conclusione appare tanto più preferibile ove si tenga in considerazione che l'ormai costante flessione delle spese correnti per effetto della ricorrente riduzione dei trasferimenti da parte

dell'amministrazione centrale dello Stato è destinata a rendere, in prospettiva, sempre più difficile il perseguimento della percentuale di che trattasi.

Quest'ultimo aspetto è tra l'altro richiamato dalla stessa Amministrazione istante con il secondo quesito proposto inerente la possibilità di "neutralizzare" nell'aggregato "spesa corrente" il taglio dei trasferimenti erariali non fiscalizzati nel 2011 di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010.

Al riguardo non può esservi dubbio sul fatto che la lamentata riduzione dei trasferimenti statali non possa essere ragionevolmente presa in considerazione ai fini dell'eventuale scomputo di una corrispondente somma dall'aggregato spesa corrente.

Il senso letterale dell'art.14 comma 9 del D.L. n.78/2010 in effetti rende logicamente inammissibile qualsiasi diversa interpretazione.

Il terzo quesito è relativo alla possibilità di non computare nell'aggregato di "spesa del personale" le spese riferibili ai trasferimenti per mobilità in entrata.

Al riguardo questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi affermando che il *favor* per l'istituto della mobilità, legislativamente sancito non solo dalla richiamata L. n.311/2004 ma anche dagli artt. 6 comma 1 ultimo periodo e 30 comma 1 del D.Lgs. n.165/2001, deve recedere per espressa previsione normativa, a fronte del mancato rispetto del patto di stabilità interno (cfr. Sez. Molise n.75/2011/PAR).

In questo caso, in ottica evidentemente sanzionatoria, il Legislatore, già dal dicembre del 2004, ha ritenuto che la neutralità finanziaria

dell'istituto non fosse sufficiente a considerare superabile il divieto generalizzato di assunzione.

A medesime conclusioni può pervenirsi nel caso di violazione dell'art.557 della Legge finanziaria per il 2007 in tema di riduzione della spesa rispetto all'esercizio precedente.

Ciò, sia in ragione dell'interpretazione funzionale-teleologica della norma di cui al successivo comma 557 ter, che ne disciplina le conseguenze certamente sanzionatorie;

sia in quanto da un punto di vista logico sistematico la norma *de qua* rinvia e rende applicabile, come sopra anticipato, all'ipotesi di mancata riduzione della spesa, il divieto di assunzioni posto per il mancato rispetto del patto di stabilità dall'art.76 comma 4 del D.L. n.112/2008.

Ma tale soluzione appare pienamente compatibile anche con la prima parte del nuovo comma 7 del D.L. n.112/2008 ove si consideri che tale disposizione pone un precetto (il contenimento della spesa per il personale nel limite del 40% delle spese correnti) cui segue, in caso di violazione, una sanzione (il divieto assoluto di assunzioni), per cui, al ricorrere di tale circostanza, deve ritenersi precluso anche il ricorso all'istituto della mobilità.

Il secondo periodo del nuovo comma 7 invece, nella parte in cui consente agli enti in regola con il rispetto di tutti i limiti sopra riportati, di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, scevro da ogni finalità sanzionatoria, mira esclusivamente al contenimento della spesa nel settore pubblico in coerenza con quanto previsto dalla prima

parte dell'art.1, comma 557 della L. n.296/2006, con la conseguenza che le procedure di mobilità, per effetto della neutralità finanziaria di cui si è detto, possono essere attivate anche non ricorrendo le condizioni richieste dalla stessa norma per le assunzioni che determinino l'ingresso nel circuito del settore pubblico di nuovo personale, purché – giova ribadirlo – la spesa dell'ente ricevente, a regime, rispetti tutti gli altri vincoli normativamente imposti ivi incluso quello del rapporto tra spese di personale e spese correnti non superiore al 40%.

A medesime conclusioni può pervenirsi con riferimento al quarto quesito relativo alla possibilità di non computare nel suddetto aggregato di "spesa del personale" le spese riferibili alle assunzioni di categorie protette ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Valgono al riguardo le medesime considerazioni svolte in ordine al primo quesito relative al principio di onnicomprensività delle spese di personale da computare ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 7 dell'art.76 del D.L. n.112/2008.

In effetti la spesa in esame, pur se finalizzata a soddisfare obblighi di legge, non può essere considerata finanziariamente neutra per l'amministrazione ed anzi incide sull'indice di rigidità della spesa corrente, che risulta, giova ribadirlo, dal rapporto tra le principali voci di spesa fissa - costituite dalle spese per il personale e dalle spese per il rimborso dei mutui in ammortamento (quota capitale e quota interessi) – ed il totale delle spese correnti.

È allora chiaro che l'apparente antinomia tra le disposizioni da ultimo richiamate va risolta tenendo in considerazione che nel complesso delle

spese di personale rilevanti ai fini dell'art.76 comma 7 devono essere necessariamente incluse anche quelle sostenute a tutela di categorie protette di lavoratori senza che la necessità di adempiere alle assunzioni obbligatorie possa costituire l'occasione per la violazione di norme a tutela degli equilibri di bilancio.

Da ultimo, con riferimento al tema delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari, ritiene la Sezione di non doversi discostare da quanto disposto dalle Sezioni Riunite con la delibera n.15/2011/QM cui si fa espresso rinvio.

P.Q.M

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Dispone che della presente delibera sia data comunicazione all'Ente proponente.

I Magistrati relatori
F.to (dott. Silvio Di Virgilio)

Il Presidente
F.to (dott. Giorgio Putti)

F.to (dott. Luigi Di Marco)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 settembre 2011

Il Direttore Amministrativo
F.to (dott. Davide Sabato)